

OGGETTO: DITTA CAVE Srl. Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Polvica in comune di San Felice a Cancello (CE), ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI, ai sensi dell'art.14 e seguenti L. 241/1990 s.m.i.

Il Dirigente del Genio Civile di Caserta

PREMESSO che

- la Regione Campania con la L.R. n.54 del 13 dicembre 1985, modificata ed integrata dalla L.R. n.17 del 13.04.1995 e dalla L.R. n.1 del 27.01.2012, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al co.3 dell'art.2 del R.D. n.1443 del 29.07.1927;
- l'art.2 della L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE) approvato con Ordinanza n.11 del 7 giugno 2006 (BURC n.27 del 19/06/2006), modificata dall'Ordinanza n.12 del 6 luglio 2006;
- ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 09.04.1959, n.128, la ditta Cave Parete Srl ha presentato Denuncia d'Esercizio per la cava di calcare sita alla località Polvica del Comune di San Felice a Cancello (CE);
- ai sensi della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., art.36, con nota del 26.06.1986 (protocollo regionale n.1623 del 06.07.1986), la stessa ditta Cave Parete Srl ha formulato istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presso la medesima cava di calcare relativamente ai terreni individuati in catasto al foglio di mappa «... n.17, part. 49-73-319 su una superficie di mq. 53.394 ...»;
- all'epoca dell'istanza di prosecuzione, formulata ai sensi dell'art.36 della L.R. n.54/1985 s.m.i., il sito *de quo* risultava già oggetto di estrazione su terreni individuati in catasto al foglio di mappa n.17, part. 49(parte), 73a (parte), 73b, 72 come risulta dalla "planimetria quotata profilo longitudinale" facente parte della documentazione progettuale allegata alla citata istanza;
- il predetto sito estrattivo (cod. 61075_09), nell'ambito della perimetrazione del PRAE, ricade in Area di Crisi "AC.C7.2" disciplinata dall'art.27 delle Norme di Attuazione (di seguito: NdA) del medesimo Piano;
- il citato art.27, al co.3, dispone che «la prosecuzione della coltivazione nelle aree di crisi è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili ricompresi nell'art. 7 delle norme di attuazione e per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione. Tale periodo può essere prorogato, per non più di 3 anni, da parte del competente dirigente regionale, in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo»;
- con Direttiva n.743568 del 28.08.2009, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave Torbiere Acque Minerali e Termali ha precisato che «nelle Aree di Crisi, la durata delle autorizzazioni a rilasciarsi potrà eccedere i 5 (cinque) anni fino ad un massimo di 8 (otto) anni, da assentire in un'unica soluzione, qualora il progetto presentato con la istanza formulata ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del P.R.A.E. giustifichi motivatamente la richiesta di un maggiore tempo, sulla base della complessità progettuale, della estensione delle aree interessate, della tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, delle specifiche capacità tecnico-economichegestionali dell'esercente. La durata assentita decorre dal rilascio della nuova autorizzazione»;
- con Direttiva n.857110 del 07.10.2009, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave Torbiere Acque Minerali e Termali ha precisato che «... laddove la disponibilità dei terreni e la fattibilità (per condizioni orografiche, morfologiche, tecnico-progettuali, etc.) lo consentano, stante il diritto dell'esercente a presentare la dovuta istanza per l'ampliamento di cava, il competente Dirigente regionale potrà autorizzare superfici in ampliamento poste a monte dell'originario fronte di cava e/o interventi che possano rimodellare il fronte di cava già esistente, al fine di meglio raccordare l'originario sito di cava con la zona esterna ad essa contigua (art.9 comma 1 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.). Il progetto a farsi, quindi, dovrà tendere, nel suo complesso, alla migliore riqualificazione del territorio, anche, ove possibile, con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica invocate dalle Norme del P.R.A.E. all'art.61 comma 7 ed all'art.82 comma 3.»;
- con nota acquisita al protocollo regionale n.1051983 del 20.12.2006, la predetta ditta con la nuova denominazione sociale "CAVE Srl" ha formulato istanza per l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava *de qua*, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE;
- con decreto dirigenziale n.59 del 27.07.2011, questo Settore ha rigettato la richiamata istanza formulata ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE per indisponibilità, da parte della ditta esercente, delle aree interessate dall'attività estrattiva;

- avverso il citato provvedimento di rigetto, la CAVE Srl ha promosso ricorso n.5950/2011 per il suo annullamento previa sospensiva cautelare, in merito al quale il TAR Campania sez. Napoli ha pronunciato la Sentenza n.2241/2012 accogliendo il ricorso ed obbligando l'Amministrazione regionale ad indire l'obbligatoria conferenza di servizi per effetto dell'art.17, co.2, delle NdA del PRAE;
- con nota acquisita al protocollo regionale n.25927 del 11.01.2013, la ditta CAVE Srl, attraverso i propri avvocati, ha chiesto «alla Regione Campania di rideterminarsi in esecuzione della sentenza del TAR 2241/2012 indicendo conferenza di servizi per il rilascio del titolo estrattivo previsto dall'art.27 NTA del PRAE»;
- in riscontro alla richiesta formulata dall'ufficio con nota prot. n.163701 del 06.03.2013 «... di trasmettere in originale o in copia conforme all'originale il contratto di fitto stipulato con i proprietari delle aree interessate dall'attività estrattiva ...», la ditta ha trasmesso quanto richiesto con nota acquisita al protocollo regionale n.225307 del 27.03.2013;
- con nota prot. n.503357 del 11.07.2013, lo scrivente Settore ha chiesto alla ditta *de qua* di trasmettere la documentazione progettuale allegata all'istanze del 2006 nel numero di copie necessario ai fini dell'indizione della obbligatoria conferenza di servizi, per effetto di quanto disposto dall'art.17, co.2, delle citate NdA del PRAE ed ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n.241 s.m.i.;
- con nota acquisita al protocollo n.567711 del 05.08.2013, la ditta ha depositato le copie richieste dall'ufficio con la predetta nota n.362689 del 22.05.2013.

PREMESSO, ALTRESÌ, che

- dall'esame della planimetria dello stato dei luoghi trasmessa in allegato all'istanza di cui all'art.27 delle NdA del PRAE, risulta che all'attualità il sito estrattivo ricade sui terreni catastalmente così individuati: foglio di mappa n.17, particelle n. 49, 319, 73, 237, 78, 5124, 5127, 5087, 5083, 74, 75, 5080 e 5081 (queste ultime corrispondenti ad edifici);
- dall'esame della planimetria di progetto trasmessa in allegato alla citata istanza, risulta che l'intera area di cava di interesse del progetto ricade sui terreni catastalmente così individuati: foglio di mappa n.17, n. 49, 319, 73, 237, 78, 5124, 5127, 5087, 5083, 74, 75, 5080 e 5081 (corrispondenti ad edifici), 50, comprensiva anche delle pertinenze (piste di arrocco, piazzale di cava per transito mezzi d'opera, abbattaggio, ubicazione eventuali impianti di primo trattamento, etc.) ai sensi dell'art.5, co.3, della L.R. 54/1985 s.m.i.;
- dal certificato di destinazione urbanistica n.62/2013 del 29.07.2013, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico del comune di San Felice a Cancello (CE) ed agli atti di questo settore, per i terreni indicati in catasto al foglio n.17 particelle n.415, 414, 73, 319, 74, 75, 49, 50 risulta quanto riportato testualmente:
 - nello strumento urbanistico P.U.C., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n.246 del 14.09.2006, "Zona F6 parco delle cave e di protezione dei pendii";
 - i mappali riportati in questo certificato non rientrano nella perimetrazione di cui al comma 2 dell'art. 1bis della legge 428/93, sostituita dalla Legge n°353 del 21/11/2000;
 - i mappali riportati in questo certificato rientrano nella fascia di vincolo idrogeologico e nella fascia del Parco del Partenio;
 - rientrano nella fascia a rischio idraulico (R4) dell'Autorità di Bacino nord Occidentale i mappali: 415 414 73 319 74 75 (49 50) in parte;
 - rientrano nella fascia a rischio frane (R4) dell'Autorità di Bacino nord Occidentale i mappali: 415 414 –
 73 319 74 75 49 50 e area di cava con pericolosità per dissesto idrogeologico o episodi di esondazioni di alvei;
- l'area d'intervento ricade nel perimetro del Parco Regionale del Partenio (istituito con L.R. n.33/1993; DPGRC n.780/2002), circostanza che impone la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, co.1 lett.f), del D.Lgs. 42/2004, che tuttavia non risulta dal richiamato certificato di destinazione urbanistica;
- dalle verifiche amministrative espletate da questo ufficio, attraverso la consultazione del "S.I.T. Difesa Suolo" della Regione Campania che non costituisce, però, dato probante, risulta che l'area d'interesse ricade nel SIC IT8040006 "Dorsale dei Monti del Partenio" di cui, tuttavia, non è fatto alcun cenno nel menzionato certificato di destinazione urbanistica n.62 del 29.07.2013;
- la predetta circostanza impone che il progetto deve essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza (VI), ai sensi della vigente normativa di settore e come chiarito con Direttiva n.485452 del 04.07.2013 emanata dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali;
- ai sensi dell'art.3, co.3, del Regolamento Regionale n.02/2010 (DPGRC n.10 del 29.01.2010, in BURC n.10 del 01.02.2010) «sono sottoposti altresì alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato B qualora ciò si renda necessario in esito alla verifica di assoggettabilità o qualora le opere e gli interventi di nuova realizzazione ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000 ...».

PRESO ATTO che

• ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 s.m.i., recante *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*, l'attività estrattiva è soggetta al rilascio – da parte del competente Ufficio regionale – della relativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

• il medesimo decreto legislativo, all'art.269, co.3, dispone che "per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice,, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241....".

PRESO ATTO, ALTRESÌ, che

- la L. 241/1990 s.m.i., con l'art.1, co.1, stabilisce che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza";
- la medesima legge, al co.2 del citato art.1 impone che "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";
- la richiamata L. 241/1990 s.m.i., al co.1 dell'art.14 stabilisce che "qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi";
- il medesimo art.14, al co.3 dispone che "la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente";
- il co.2 dell'art.17 delle Norme di Attuazione del PRAE impone che "la procedura di rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive ... omissis ... si conclude ... a seguito di conferenza di servizi indetta, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 14 della legge n.241/90 e s.m.i., dal competente Dirigente regionale...";
- l'art.4, co.3, della L.R. 13.12.1985, n.54 stabilisce che "l'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l'attività di cava e previsti da specifiche normative".

RITENUTO che

- l'autorizzazione estrattiva per l'attuazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale di cui all'art.27 delle NdA del PRAE, presentato dalla ditta CAVE Srl per il sito di cava in epigrafe, costituisce il provvedimento conclusivo la cui efficacia è subordinata alla preventiva acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, assenzi e autorizzazioni comunque denominati;
- per il perseguimento dei criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di cui al co.1 dell'art.1 della L. 241/1990 s.m.i., nel corso della medesima procedura di conferenza di servizi debba essere effettuato l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 s.m.i.;
- che, pertanto, ai lavori della conferenza di servizi *de qua* debbano essere invitate, oltre che le Amministrazioni competenti sul territorio in virtù del regime vincolistico gravante sull'area di intervento, anche le Amministrazioni interessate alle procedure per il rilascio della suddetta autorizzazione di cui al D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.

VISTI

- la L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i.
- le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive
- la L. 7 agosto 1990, n.241 s.m.i.
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 s.m.i.
- il Regolamento Regionale n.02/2010

INDICE

la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati sul progetto di coltivazione e recupero ambientale presentato dalla ditta CAVE Srl per il sito estrattivo in località Polvica del comune di San Felice a Cancello(CE), ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. La prima seduta della conferenza di servizi *de qua* è convocata per il giorno **23.10.2013 alle ore 10.00**, presso la sede del Genio Civile di Caserta, Via Cesare Battisti n.30.

Sono convocati gli Enti in indirizzo che hanno rispettivamente competenza e controllo sul territorio, cui in allegato alla presente è trasmessa la documentazione progettuale di cui al progetto in epigrafe. A tal proposito, si invitano tutte le Amministrazioni a voler partecipare con un proprio rappresentante delegato, ai sensi del disposto normativo di cui all'art.14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i., al fine di contenere i tempi di conclusione del procedimento.

Si invita l'Amministrazione Comunale di San Felice a Cancello (CE) di valutare la necessità, alla luce di quanto indicato nelle premesse di cui sopra, se depositare un certificato di destinazione urbanistica <u>aggiornato con tutti i vincoli gravanti sull'area</u>, in occasione della prima seduta di conferenza di servizi.

La documentazione e gli elaborati progettuali relativi all'intervento in oggetto sono depositati presso l'Ufficio Cave, in Via Cesare Battisti n.30, terzo piano. Ai sensi degli artt. 7 e 9 della L. 241/1990 s.m.i., " ... i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ..." e " ... qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio ..." dalla proposta progettuale in discussione potranno, nel periodo predetto, prendere visione della documentazione tecnica (art.10, L.241/1990 s.m.i.) e potranno partecipare alla conferenza di servizi, presentando

eventuali osservazioni scritte. Su tali osservazioni la conferenza si esprimerà motivatamente. Le associazioni e/o i comitati potranno partecipare e presentare osservazioni attraverso un proprio rappresentate legittimato o delegato.

La presente comunicazione di indizione della conferenza di servizi *de qua* sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), nella sezione "Parte Prima – Atti della Regione" – "Avvisi"; sul portale web istituzionale della Regione Campania, all'indirizzo http://www.regione.campania.it, nella sezione "Comunità Territoriali" – "Caserta"; all'Albo Pretorio del Comune di San Felice a Cancello (CE).

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente *pro-tempore* del Genio Civile di Caserta. Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla geol. Rita Mele con ufficio ubicato al terzo piano della sede regionale sita in via Cesare Battisti n. 30, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail ri.mele@maildip.regione.campania.it (preferibilmente), telefono 0823/553301, fax 0823/553210.

Il Dirigente
Ing. Nicola Di Benedetto
(firmato)